

ENTI LOCALI
COLLABORATORE
PROFESSIONALE
e ISTRUTTORE

AREA AMMINISTRATIVA CAT. B e C

MANUALE COMPLETO

con **QUIZ ONLINE**

NLD
CONCORSI

- **votare unicamente per un candidato alla carica di Presidente della Provincia** (tracciando un segno sul relativo rettangolo). Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Presidente.

Ogni candidato alla carica di Presidente deve operare una dichiarazione di collegamento con uno dei gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale. Analoga dichiarazione deve essere resa dai delegati dei gruppi interessati.

Al primo turno viene eletto Presidente il candidato alla carica che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso contrario si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al Consiglio provinciale dichiarati al primo turno.

I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

B. Elezione del Consiglio provinciale nella disciplina del TUEL.

Il comma 1 dell'art. 75 del T.U. stabilisce che **i consiglieri provinciali sono eletti direttamente dal corpo elettorale sulla base di collegi uninominali.**

Il sistema elettorale è quello proporzionale con premio di maggioranza in base al quale ai gruppi di candidati che hanno appoggiato il candidato alla carica di Presidente risultato eletto, viene attribuito il 60% dei seggi del Consiglio, e il restante 40% viene attribuito alle altre liste in base al metodo D'Hondt.

Secondo il comma 5 dell'articolo in esame, non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di Presidente della Provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. Compilate le operazioni sopra indicate sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

3. L'elezione degli organi della Città metropolitana.

Per la disciplina degli organi della Città metropolitana la legge Delrio pone quale regola generale:

- per il Consiglio metropolitano**, l'elezione da parte dei Sindaci e dei Consiglieri comunali dei Comuni rientranti nella Città metropolitana;
- quanto al Sindaco metropolitano** tale carica è ricoperta di diritto dal Sindaco del Comune capoluogo.

Il legislatore offre però (così come stabilisce il comma 22, art. 1, della L. 56/2014) all'ente la possibilità che lo Statuto preveda l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano utilizzando un sistema elettorale determinato dalla legge statale e ricorrendo determinate condizioni.

L'elezione del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto (comma 26, come modificato dal D.L. 90/2014, conv. con modif. in L. 114/2014). Anche per il Consiglio metropolitano vale (decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della L. 215/2012 ovvero dal 2017) il rispetto del principio della parità di genere nelle liste dei candidati e quindi della eventuale correzione della lista in tal senso.

L'organo consiliare è eletto (in unica giornata) con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città metropolitana (comma 30). Dal combinato disposto dei commi 32 e 34 dell'art. 1 della L. 56/2014 si ricava che ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui è Sindaco o consigliere. L'indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A alla legge Delrio. Più specificamente, ai fini delle elezioni i Comuni della Città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce (comma 33, art. 1):

- a. Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b. Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c. Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d. Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e. Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f. Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g. Comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h. Comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i. Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti.

Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda (di colore diverso a seconda della dimensione del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto), un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato come sopra indicato (comma 35). L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista costituita quest'ultima dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse.

Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 etc. fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi, si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponibili in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (comma 36). Successivamente, determinata la cifra individuale ponderata dei singoli candidati (sulla base dei voti di preferenza ponderati), l'ufficio elettorale procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 38).

MAPPA



